



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 29/09/2021 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7896/ 2018

TRA

[REDACTED] nato il [REDACTED], rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.to Roberto Viola, in virtù di mandato in calce al ricorso

Ricorrente

E

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro-tempore, anche nella qualità di mandatario della SCCI s.p.a., rappresentato e difeso dagli [REDACTED], per procura generale alle liti

Resistente

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, [REDACTED]

Resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

a seguito di udienza a trattazione scritta ex art.221 del D.L. 19.05.2020 n.34, convertito con modificazione dalla L.17.07.2020 n.77

OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento n.07120179061550962000, relativa alla cartella esattoriale n. 07120070002250314000, notificata il 20.04.2007

Con ricorso depositato il 1.06.2018, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.07120179061550962000 e relativa tra le altre alla cartella esattoriale n. 07120070002250314000, notificata il 20.04.2007, avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi Inps anni 1998 e 1999, per l'importo indicato in ricorso.

Deduceva il ricorrente l'inesigibilità del presunto credito vantato per decadenza e prescrizione quinquennale ed in assenza di prova della notifica di atti interruttivi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.

Pertanto chiedeva dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria e annullare l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale ad essa presupposta, per i motivi suesposti, vinte le spese di giudizio.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti Inps, anche nella qualità di mandatario della SCCI s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedevano il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.

All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.221 del D.L. 19.05.2020 n.34, convertito con modificazione dalla L.17.07.2020 n.77 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.

Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.

Nel primo caso occorrerà in *limine litis* verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.

Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).

Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.

Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).

Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge "In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a

consentire così una rapida riscossione del credito medesimo; “...” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.

L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.

Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento; quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).

Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).

Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.

Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).

Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al *quomodo* del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.

La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.

Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..

Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).

La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).

In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto

del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.

Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso, Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).

Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.

Tanto premesso, nel caso di specie, deve dichiararsi la giurisdizione e la competenza del giudice adito, attesa la natura del credito oggetto della cartella esattoriale n. 07120070002250314000, di cui all'intimazione opposta.

Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che l'opponente ha proposto un'opposizione relativa al merito della pretesa, eccependo la prescrizione del credito anche successiva alla notifica della cartella di pagamento e rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento.

Pertanto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata, la stessa è fondata e come tale merita accoglimento.

Deve evidenziarsi che, con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, l'opposizione deve ritenersi certamente ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.

Al riguardo, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale, sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazione in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art. 118 dis. att. c.p.c., al fine di affermare l'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale.

Pertanto, considerato che la cartella esattoriale n. 07120070002250314000, è stata notificata il 20.04.2007, va ritenuta ampiamente maturata la prescrizione quinquennale del credito previdenziale alla data del 8.05.2018 di notifica dell'intimazione di

pagamento n.07120179061550962000, in assenza di prova dell'esistenza di ulteriori validi atti interruttivi successivi, non potendosi attribuire rilevanza neppure all'intimazione di pagamento n. 07120159097919660000, richiamata dalla convenuta Agenzia in assenza di prova dell'atto notificato e del riferimento alla cartella oggetto di opposizione.

Da ciò ne discende l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07120070002250314000, dovendosi dichiarare non dovuto, perché prescritto il credito previdenziale in esse scritto.

Le spese di lite vengono poste a carico dell'INPS e dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione, in solido, secondo la regola della soccombenza, tenuto conto che il rapporto di concessione tra gli enti non esclude per gli enti impositori la possibilità di far salvo il credito di cui sono titolari dalla maturazione della prescrizione mediante l'invio di atti interruttivi.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:

b) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.07120179061550962000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120070002250314000, per prescrizione del credito previdenziale in esso scritto.

c) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui € 2.100,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.

Aversa, 29.09.2021

Il Giudice del Lavoro

